

REGOLAMENTO (CEE) N. 419/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3346/92⁽⁴⁾, ha stabilito nel titolo III le modalità di concessione degli aiuti all'ammasso privato di burro e di crema di latte; che l'articolo 24, paragrafo 3, lettera c) ha fissato una compensazione per giorno di ammasso contrattuale, calcolata in funzione del 92 % del prezzo di intervento per il burro e dei tassi d'interesse;considerando che il prezzo massimo di acquisto all'intervento fissato mediante gara a norma del regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3591/92⁽⁶⁾, da molto tempo corrisponde al 90 % del prezzo di intervento; che è opportuno quindi modificare la percentuale del 92 %

sulla cui base è calcolata una compensazione per gli interessi, per ravvicinarla al livello del prezzo massimo di acquisto all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 24, paragrafo 3, primo comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 685/69, la percentuale « 92 % » è sostituita dal « 91 % ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.⁽³⁾ GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 336 del 20. 11. 1992, pag. 19.⁽⁵⁾ GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27.⁽⁶⁾ GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 47.